

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. In conformità dell'articolo 102 dell'accordo, il Consiglio congiunto adotta decisioni o raccomandazioni per consenso nei casi previsti dall'accordo.
2. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al Consiglio congiunto la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, nel verbale tali atti sono denominati, rispettivamente, «decisione» o «raccomandazione». Il segretariato attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione adottata un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione o raccomandazione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Nel caso in cui uno Stato della SADC aderente all'APE non possa partecipare a una riunione del Consiglio congiunto, le decisioni o raccomandazioni concordate durante tale riunione sono comunicate dal segretariato al membro in questione. Lo Stato della SADC aderente all'APE interessato fornisce una risposta scritta entro dieci (10) giorni civili dall'invio delle decisioni o raccomandazioni, indicando quelle su cui non è d'accordo, comprese le relative motivazioni. In assenza di tale risposta scritta entro il termine impartito, le decisioni o raccomandazioni si considerano adottate. Qualora lo Stato della SADC aderente all'APE che non ha partecipato alla riunione non sia d'accordo con una o più decisioni o raccomandazioni, le parti si adoperano per risolvere le questioni in sospeso mediante procedura scritta o mezzi elettronici in conformità del paragrafo 4.
4. Tra una riunione e l'altra, il Consiglio congiunto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta o mezzi elettronici, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i rappresentanti delle parti.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio congiunto sono autenticate mediante due esemplari originali firmati da un rappresentante della Commissione europea a nome della parte UE e di un rappresentante degli Stati della SADC aderenti all'APE.

*Articolo 9***Accesso del pubblico**

1. Le riunioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche, salvo diversa decisione delle parti.
2. Le parti possono decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto.

*Articolo 10***Lingue di lavoro**

Salvo diversa decisione delle parti, tutta la corrispondenza e tutte le comunicazioni tra le parti relativamente ai lavori del Consiglio congiunto, come anche le deliberazioni durante le riunioni dello stesso, avvengono in inglese e portoghese.

## CAPO III

**Disposizioni finali***Articolo 11***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Consiglio congiunto (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, spese postali e per le telecomunicazioni).
2. Le spese relative all'organizzazione di una riunione, alla prestazione dei servizi di interpretazione e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 12***Comitato per il commercio e lo sviluppo**

In conformità dell'articolo 103, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo riferisce al Consiglio congiunto, nei cui confronti è responsabile.

